


COMUNE DI COTIGNOLA

Prot. n. _____ Cotignola, 23/12/2010
Fascicolo Unione Bassa Romagna n. 2010/VIII 43/8419

OGGETTO: Comune di Cotignola - Turni di apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali degli impianti stradali di erogazione carburanti, orari giornalieri di funzionamento degli impianti, turni di sospensione per ferie. - ANNO 2011.

Comune di Cotignola

Protocollo Generale
Nr. 0009833 Data 30/12/2010
Tit. VIII 4 3 Interno

ORDINANZA n.° 35

F. 9821

IL SINDACO

- Richiamata la precedente Ordinanza con la quale si disponeva la ripartizione in turni degli impianti distribuzione carburanti attivi sul rispettivo territorio comunale e si fissavano gli orari di apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, gli orari giornalieri e turni di sospensione per ferie degli impianti di distribuzione carburanti, relativi all'anno 2010;
- Viste le note delle Organizzazioni di categoria dei gestori: FIGISC – CONFCOMMERCIO – LUGO e FAIB – CONFESERCENTI – LUGO (prott. Bassa Romagna n. 15905 del 25.11.2010 e n. 15727 del 23.11.2010), con le quali viene formulata una proposta unitaria di disciplina degli orari e della ripartizione in turni degli impianti di distribuzione carburanti dei Comuni di Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno e Alfonsine;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 355 del 08.05.2002 recante "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", come modificata dalla Deliberazione Regionale n. 208 del 05.02.2009;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 27.09.2010, recante "Criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti ai sensi del punto 9.1 della sopraccitata Delibera C.R. n. 355/2002;
- Ritenuto di poter accogliere sostanzialmente l'indicazione delle suddette organizzazioni;
- Visto il D. Lgs. n. 32 del 11.02.1998;
- Vista la L. n. 689 del 24.11.1981;
- Visti gli artt. 7 bis c. 1bis e 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- la revoca della citata precedente Ordinanza, relativa all'anno 2010;
- che gli impianti di erogazione carburanti esistenti nel territorio del Comune di Cotignola siano, come di seguito, inseriti nella più complessiva turnazione di tutti gli impianti del territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:

INTESTATARIO CONCESSIONE	INDIRIZZO DELL'IMPIANTO	BANDIERA	TURNO
--------------------------	-------------------------	----------	-------

AL GAS Sas	LUGO – VIALE DE' BROZZI 79	AGIP	A
CP OIL Srl	LUGO – VIA FIUMAZZO 134 – LOC. CA' DI LUGO	ESSO	A
PIGNATTA TOMASO	COTIGNOLA – VIA CORRIERA 19 – LOC. BARBIANO	AVIA	A
API SpA	FUSIGNANO – VIA SEVEROLI 1	API	A
API SpA	BAGNACAVALLO – VIA MARCONI 11	API	A
EUROPAM	ALFONSINE – VIA REALE 75	SHELL	A

F. LLI GIBERTINI SpA	LUGO – VIA PIRATELLO 10/A	FGO	B
SIRON	LUGO – VIALE DANTE 13/I	TAMOIL	B
BOLOGNESI LUIGIA	BAGNACAVALLO – VIA ZAMPRANTE 2	AVIA	B
ANG DI BUSCAROLI NICOLETTA E C. SAS	MASSA LOMBARDA – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 75	ESSO	B
S.C.A.F – SOCIETA' CARBURANTI FUSIGNANO SAS DI VERLICCHI CORRADO & C.	FUSIGNANO – VIA SANTA BARBARA 29	API	B
API SpA	ALFONSINE – VIA BORSE 99	API	B

BABINI FERNANDO	LUGO - VIA PIRATELLO 100	SHELL	C
BOSI VITTORIA	LUGO - VIA STRADONE 28 – LOC. S. BERNARDINO	IP	C
ENI SpA	COTIGNOLA – VIA MADONNA DI GENOVA 23/A	AGIP	C
FAP SRL	BAGNACAVALLO – VIA ALBERGONE 1	PB	C
ADRIA OIL SRL	MASSA LOMBARDA – VIA SANTA LUCIA 22	AVIA	C
ENI SpA	ALFONSINE - VIA REALE 125	AGIP	C

KUWAIT PETROLEUM SpA	LUGO - VIA FELISIO 80	Q8	D
EREDI DE FILIPPI LEONARDO	LUGO – VIA FIUMAZZO 583 – LOC. VOLTANA	TOTAL	D
MAESTRI SpA	LUGO – VIA QUARANTOLA 59/I	AGIP	D
SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI	BAGNACAVALLO – VIA CHIUSA 73/B	TOTAL	D
LUNIK GAS SpA	SANT'AGATA s/S – VIA SAN VITALE 86	TOTAL	D
ROBGAS	ALFONSINE – VIA REALE 30/E	ROBGAS	D

INTESTATARIO CONCESSIONE	INDIRIZZO DELL'IMPIANTO	BANDIERA	TURNO
AGIP PETROLI SpA	LUGO – VIALE DE' BROZZI 2	AGIP	E
API SpA	LUGO – VIA BASTIA 267/1 – LOC. GIOVECCA	IP	E
ERG SpA	COTIGNOLA – VIA LUNGO SENIO DEL FRONTE	ERG	E
ERG SpA	BAGNACAVALLLO - VIA CHIUSA 53/A	ERG	E
BORDANDINI IGINO E C. SRL	MASSA LOMBARDA – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 116	TOTAL	E
ESSO ITALIANA SRL	ALFONSINE – VIA REALE 70	ESSO	E

ENI SpA	LUGO - VIA PIRATELLO 23	AGIP	F
SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI	LUGO - VIA FELISIO 91	VULCANGAS	F
BARATTONI ENRICO	FUSIGNANO – VIA GARIBALDI 11	API?	F
TAMOIL PETROLI SPA	SANT'AGATA s/s - VIA SAN VITALE 10	TAMOIL	F
SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI?	BAGNACAVALLLO - VIA ALBERGONE	ESSO	F

ERG SpA	LUGO – VIA FORO BOARIO 44	ERG	G
FAP SFRICCI GINO	LUGO – VIA PIRATELLO 52	TAMOIL	G
VISTOLI GIANLUCA	FUSIGNANO – VIA MAIANO 58/A – LOC. MAIANO	IP	G
API SpA	BAGNACAVALLLO – VIA SUPERIORE 38 – LOC. VILLANOVA	API	G
MAESTRI SpA	MASSA LOMBARDA – VIALE ZAGANELLI 13	Q8	G

- in materia di orari di apertura giornalieri, turni festivi e ferie degli impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico, il rispetto delle disposizioni contenute nel seguente articolato:

Art. 1 (ORARI DI APERTURA)

Per apertura assistita dell'impianto, deve intendersi l'erogazione dei normali servizi previsti, ovvero dei carburanti per i quali l'impianto è autorizzato, nonché dei servizi complementari di cui lo stesso impianto sia dotato, in ogni caso, con la presenza e l'assistenza costante del gestore o comunque, del personale addetto all'impianto.

Gli **orari giornalieri di apertura** degli impianti sono:

PERIODO INVERNALE 7.30 - 12.30 15.00 - 19.00
(dal 01 gennaio al 31 maggio e dal 01 settembre al 31 dicembre)

PERIODO ESTIVO 7.00 - 12.30 15.00 - 19.00
(dal 01 giugno al 31 agosto)

L'orario sopra indicato deve intendersi applicabile fino alle ore 12.30 del SABATO; il SABATO POMERIGGIO rimangono aperti gli impianti che assolvono il turno di apertura nella domenica successiva.

E' concessa facoltà ai gestori di poter anticipare, nel periodo invernale, l'orario di apertura mattutina alle ore 7.00, presentando apposita comunicazione preventiva al Servizio comunale competente.

I gestori degli impianti del forese, in considerazione del fatto che svolgono congiuntamente alla distribuzione di carburanti, altre attività commerciali e/o quella di rivendita giornali, rappresentando per la frazione un punto di aggregazione nonché luogo di erogazione di servizi primari, possono chiedere deroghe specifiche agli orari di apertura previsti, presentando apposita domanda (in carta semplice) al Servizio comunale competente.

Art. 2 (TURNI DI APERTURA DOMENICALI E FESTIVI)

dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **i turni di apertura** nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali degli impianti di distribuzione carburanti esistenti e funzionanti nel territorio dei Comuni di Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, sono così fissati:

	TURNI						
	A	B	C	D	E	F	G
GENNAIO	23	30	1	2	6	9	16
FEBBRAIO			6	13	20	27	
MARZO	13	20	27				6
APRILE	25			3	10	17	24
MAGGIO		1	8	15	22	29	
GIUGNO	5	12	19	26			2
LUGLIO	24	31			3	10	17
AGOSTO			7	14	15	21	28
SETTEMBRE	4	11	18	25			
OTTOBRE	23	30			2	9	16
NOVEMBRE			1	6	13	20	27
DICEMBRE	4	8	11	18	25	26	

L'apertura per turno domenicale e/o festivo potrà essere assolta facoltativamente dai gestori o tramite l'attivazione del solo self-service o con la presenza di personale.

Nel caso in cui un impianto effettui l'apertura di domenica con il gestore presente, il gestore può sospendere l'attività per l'intera giornata del lunedì successivo; se questo è festivo l'attività può essere sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 3 (CHIUSURA INFRASETTIMANALE)

Gli impianti osservano di norma la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nella fascia oraria pomeridiana del sabato, oppure in una delle altre giornate, dal lunedì al venerdì, sempre nel pomeriggio in modo da non arrecare pregiudizi all'utenza. L'effettuazione della turnazione del riposo infrasettimanale è a scelta del gestore e, comunque, nelle ore pomeridiane.

La scelta della giornata nella quale i gestori osserveranno il riposo settimanale, qualora diverso dal sabato pomeriggio, dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Attività Economiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, così come ogni variazione.

Art. 4 (FERIE)

La sospensione dell'attività per ferie non può superare le due settimane consecutive per ogni anno solare.

I gestori che necessitano di usufruire delle ferie, in deroga rispetto ai periodi previsti dal calendario, riportato nel successivo articolo, dovranno presentare domanda (in carta semplice) al Servizio Attività Economiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Art. 5 (CALENDARIO FERIE)

Per l'anno 2011 il calendario delle ferie è il seguente:

TURNO A:	dal 15 agosto	al 28 agosto
TURNO B:	dal 20 giugno	al 3 luglio
TURNO C:	dal 4 luglio	al 17 luglio
TURNO D:	dal 29 agosto	al 11 settembre
TURNO E:	dal 6 giugno	al 19 giugno
TURNO F:	dal 18 luglio	al 31 luglio
TURNO G:	dal 1 agosto	al 14 agosto

Art. 6 (SELF – SERVICE)

Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio nelle ore di chiusura dell'impianto e, a facoltà del gestore, in occasione dei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.

La presenza del gestore deve essere garantita durante il normale orario di apertura e, facoltativamente, nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

Art. 7 (DEROGHE)

Nelle giornate domenicali e festive, l'inizio del servizio pomeridiano, qualora sia svolto con la presenza del gestore, è facoltativamente anticipato di 30 minuti rispetto al normale orario di apertura, mantenendo immutato l'orario di chiusura.

Gli impianti di distribuzione del metano e del gas petrolifero liquefatto (GPL) sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura, nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati nel presente atto.

Le attività di cui all'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 (quali officina, gommista, elettrauto, lavaggio auto), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) seguono gli orari degli impianti cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell'intervallo che può intercorrere tra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano.

Art. 8 (SERVIZIO NOTTURNO)

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

Il servizio notturno viene svolto, nell'ambito del territorio Provinciale e con la predisposizione di un calendario annuale della Provincia, da un numero di impianti non inferiori al 3%;

L'autorizzazione al servizio viene concessa sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari, sulla base della proposta formulata al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.

I titolari delle concessioni degli impianti interessati, d'intesa con i gestori, devono far pervenire le relative richieste al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.

Nell'autorizzazione verranno valutate le qualità dell'organizzazione di vendita offerte all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi ed alle persone, alle condizioni di sicurezza fornite dagli operatori addetti al servizio, alle correnti di traffico ed alle consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Art. 9 (PUBBLICITÀ DEGLI ORARI)

I gestori devono esporre un cartello, visibile al pubblico, ove siano indicati:

- l'orario di servizio dell'impianto;
- la giornata di chiusura infrasettimanale pomeridiana;
- l'eventuale apertura nella giornata domenicale e/o festiva e la eventuale chiusura nel lunedì o giorno feriale successivo.

Art. 10 (SANZIONI)

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

La Polizia Municipale competente per territorio e gli ufficiali ed Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 355 del 08.05.2002, come modificata dalla Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 208 del 05.02.2009 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 27.09.2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza.

